

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1109

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAVALLARO, BASSANINI, BEVILACQUA,
CAMBURSANO, COLETTI, COSSIGA, D’AMBROSIO,
D’ANDREA, DATO, DE PETRIS, DEMASI, DENTAMARO,
DETTORI, FABRIS, FORMISANO, GAGLIONE, GARRAFFA,
LIGUORI, MARINI, MASCONI, MONTAGNINO, PASCARELLA,
RIGONI, ROTONDO, SCALERA, TOIA, VERALDI e VICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2002

—————

Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Un largo consenso si è ormai formato sull'opportunità di procedere all'abrogazione dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui si prevedono dei limiti alla possibilità di rielezione, allo scadere del secondo mandato, del sindaco e del presidente della provincia.

Costituiscono testimonianza di tale comune sentire le iniziative legislative presentate nel corso della XIII legislatura, nonché quelle presentate da appartenenti a diverse formazioni politiche in seno alla Camera dei Deputati, nei primi mesi della presente XIV legislatura.

Molteplici appaiono le motivazioni poste alla base di tale esigenza.

Si segnala, in primo luogo, come un periodo di due mandati sia spesso insufficiente - specie per i sindaci delle grandi città - per portare a compimento programmi di incisiva riforma dell'amministrazione locale, nonché progetti di ampio respiro nei confronti della collettività locale amministrata. Si consideri inoltre che - quale conseguenza del sistema accolto dalla legislazione vigente - nella seconda fase del suo ultimo mandato il sindaco ed il presidente della provincia sono inevitabilmente portati ad attenuare il proprio impegno e la propria attenzione nei confronti dei problemi amministrativi, in conseguenza della possibilità-necessità di creare per sé un nuovo ruolo politico. Ne consegue che il termine apparentemente ampio di dieci anni per la realizzazione del programma di governo dell'ente locale in realtà si riduce non di poco.

In secondo luogo, nell'esperienza concreta si è spesso assistito ad una serie di dimissioni anticipate dei sindaci immediatamente prima della scadenza dei termini previsti

per l'operatività della norma sul divieto di rielezione, con conseguenti gravi crisi di funzionalità delle amministrazioni comunali. Tale circostanza induce a ritenere che i costi del sistema attuale di divieto di reiterazione della carica oltre il decennio superino i possibili benefici dalla stessa offerti.

Più in generale, ed a prescindere dagli inconvenienti pratici sopra accennati, resta la circostanza fondamentale per cui la valorizzazione del rapporto personale tra elettori e sindaco (o presidente della provincia), accolto dalla vigente legislazione elettorale (legge 25 marzo 1993, n. 81), rende priva di giustificazione effettiva una norma come quella di cui si propone l'abrogazione: spetta all'elettore comunale, nella sua libertà e maturità, valutare se sia conveniente o meno prolungare il mandato del sindaco in occasione della verifica elettorale, senza interruzioni di tale «rapporto fiduciario» artificiali ed imposte dall'esterno.

Nè, sotto questo punto di vista, risponde ad una logica precisa ammettere la possibilità di rielezione successiva al secondo mandato soltanto per i sindaci di piccoli comuni, come da qualcuno è stato proposto.

Infine, si segnala come la norma in questione sia assolutamente asistemica in un ordinamento che non prevede pressochè alcuna limitazione all'iterabilità delle cariche istituzionali.

Sebbene si rilevi da taluno come il potere legislativo riposi su fondamenti diversi da quello esecutivo o amministrativo, non c'è dubbio che l'elezione mediante sistema maggioritario tende ad assimilare le varie figure istituzionali e che pertanto soltanto una riforma generale diametralmente opposta (e di per sé essa si non deprecabile) e cioè la sistematicità nella temporaneità e non itera-

bilità delle cariche istituzionali elettive (che comunque dovrebbe collocarsi al termine del terzo mandato, e non del secondo come la legge prevede ora per i sindaci), renderebbe accettabile la limitazione.

Infine va precisato che le preoccupazioni del formarsi, in mancanza dello sbarramento temporale ora esistente, di una sedimentazione del potere amministrativo in capo ai sindaci e la difficoltà per le opposizioni di sovvertire i risultati elettorali, pur astrattamente da tenere in considerazione, non possono considerarsi dirimenti, sia perchè con

la vigente separazione tendenzialmente radicale fra poteri di gestione e poteri di governo non dovrebbero crearsi forme improprie di condizionamento della vita amministrativa, sia perchè è piuttosto opportuno introdurre un pacchetto di separate norme di garanzia sulla trasparenza dell'azione amministrativa in rapporto alla competizione elettorale, con riferimento all'uso dei mezzi di comunicazione, sia durante le campagne elettorali che durante il corso del mandato, ai conflitti di interessi, alle spese della campagna elettorale ed alle modalità della stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
- b) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«*Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli*».